

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Oggetto: Riesame complessivo dell'AIA rilasciata con DVA-DEC-2011-0000041 del 14/02/2011 ad ENGIE Produzione S.p.A. per la Centrale di Rosignano (ex-Roselectra) - Procedimento ID 181/10166**

**Rif. Vs nota prot.0145383 del 21/11/2022 di trasmissione del resoconto degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in modalità asincrona –**

**--- Recepimento parere Regione Toscana e allegate osservazioni ARPAT ---**

Si fa seguito con la presente alla nota sopra riportata, con la quale è stato trasmesso da codesta Direzione il resoconto della Conferenza dei Servizi asincrona relativa al Riesame AIA della Centrale di Rosignano (ex-Roselectra) di proprietà della Scrivente, per rappresentare che, a seguito dell'esame di detto resoconto, sono emersi alcuni elementi **che si ritengono di primaria importanza** e che si sottopongono pertanto all'attenzione di codesta Direzione.

In particolare, si evidenzia anzitutto come il parere della Regione Toscana, le cui osservazioni sono recepite nel dispositivo finale del resoconto (*"la Conferenza esprime parere favorevole ... alle condizioni ...nonché alle condizioni espresse dalla Regione Toscana"*), rechi in allegato una circostanziata e dettagliata nota di ARPAT (LI.01.17.08/234.17 del 27/10/2022), la quale contiene ben **28** osservazioni relativamente al PIC e al PMC pervenuti in data 11/11/2022, **alcune delle quali di specifica rilevanza in relazione all'autorizzazione e all'esercizio dell'impianto in oggetto.**

Relativamente a tale contributo di ARPAT la Scrivente rileva come la Regione precisi che il proprio parere viene reso *"facendo presente quanto segue e quanto riportato nel contributo di ARPAT sul PIC in allegato"*. A questa premessa viene fatto seguire un elenco di 5 osservazioni, nessuna delle quali, però, attinente a quanto espresso da ARPAT nel suo contributo, e ciò, a giudizio della Scrivente, va inteso, anche dando seguito alla suddetta premessa, **che le suddette 5 osservazioni vanno ad aggiungersi a quelle di ARPAT e non già a sintetizzarle e/o a sostituirle.**

Tutto quanto precede va inteso a premessa della constatazione che **né il PIC né il PMC recepiscono le suddette indicazioni di ARPAT**, salvo per quanto sostanzialmente coincidente con alcune delle

osservazioni formulate anche dalla Scrivente in sede di integrazione e recepite nella revisione del PIC e del PMC stessi. Tali dubbi valgono, a maggior ragione, ove si consideri anche che ARPAT è incaricata dei controlli della Centrale e pertanto, **ha una specifica conoscenza dell'impianto, del sito Solvay e del territorio circostante**, incluso quello costiero, che risulta di specifica rilevanza ai fini delle autorizzazioni.

In definitiva, la Scrivente ritiene necessario un chiarimento in merito al significato attribuito da codesta Direzione al recepimento del parere regionale, e **cioè se la Direzione stessa abbia inteso recepire o meno, con tale indicazione, anche le osservazioni di ARPAT.**

La Scrivente tiene a precisare inoltre che la questione non è meramente formale, ma investe invece alcuni punti di specifica rilevanza ai fini dell'esercizio dell'impianto, dei quali soprattutto il seguente, **che in sé costituisce elemento di primaria importanza, stanti le rilevanti conseguenze che lo stesso presenta in ordine alla possibilità di superamenti sistematici dei VLE imposti per gli scarichi idrici.**

In particolare, al punto 9 ARPAT specifica infatti quanto segue (le evidenziazioni sono della Scrivente):

*9. §5.12 e §10.6. Emissioni in corpo idrico,  
Non si concorda con la nuova impostazione data al sistema di monitoraggio e controllo degli scarichi idrici della Centrale che prevede il controllo con imposto VLE solo per gli scarichi finali SF1 e SF2 e non più sui parziali (per i quali si prevede solo un monitoraggio conoscitivo). Considerato infatti l'alto contributo in termini di portata dello scarico SF-AR1 (acque di raffreddamento) allo scarico SF1 risulterebbero del tutto inutili i trattamenti delle acque reflue adottati oggi sugli scarichi parziali (SF1-A11- acque acide alcaline, SF1-A12 – acque oleose, SF1-MN1): Alla luce della disposizione in materia di acque di raffreddamento, punto 1.2.3 (1), Allegato 5 alla Parte III, D.Lgs.152/2005, si ritiene più corretto effettuare la verifica del rispetto dei VLE controlli sugli scarichi parziali a monte della miscelazione con le acque di raffreddamento. Si ritiene pertanto auspicabile il ripristino dell'assetto autorizzativo precedente, limitando i parametri a quelli pertinenti sulla base delle caratteristiche del ciclo produttivo, del contesto territoriale e dei dati storici. (...)*

Queste indicazioni appaiono di grande importanza, in quanto:

- a) Anzitutto, **dal punto di vista del gestore, verrebbe creato un contrasto irresolubile**, giacchè, da un lato, il PIC prevede una impostazione del monitoraggio degli scarichi idrici **del tutto diversa da quella attuale**, mentre l'indicazione di ARPAT (ove, naturalmente, il recepimento del parere regionale riportato nel resoconto della CdS la dovesse includere) indica la necessità di **mantenere in essere il monitoraggio attuale**;



b) Soprattutto, secondo il parere della Scrivente, l'indicazione di ARPAT comporterebbe **l'esecuzione di monitoraggi mirati** alle singole tipologie di acque di scarico ed in particolare **per i PARAMETRI PERTINENTI**. Così facendo non si incorrerebbe in **SISTEMATICI SUPERAMENTI dei VLE dovuti al rilevamento di sostanze già naturalmente presenti in acqua mare** (e cioè nelle acque di raffreddamento della Centrale), a differenza di quanto accadrebbe applicando il sistema di monitoraggio previsto nel PIC. Detti superamenti, peraltro per quanto rappresentato, non sarebbero **in alcun modo indicativi né di problematiche di tipo ambientale, né delle caratteristiche dello specifico processo industriale**.

E' questa la situazione, nel caso della Centrale di Rosignano, almeno dei seguenti parametri:

- COD
- BOD<sub>5</sub>
- SST

Tali parametri, infatti, vengono attualmente monitorati solo agli scarichi parziali di acque reflue industriali e acque meteoriche, e **solo laddove indicativi di una potenziale contaminazione per QUEL tipo di acque** (in particolare, le acque reflue industriali e meteoriche (SF1-AI1, SF1-AI2, SF1-MN1)).

É questo il motivo per cui attualmente **nessuno dei tre parametri sopra riportati viene misurato allo scarico parziale AR1**, cioè allo scarico dell'acqua mare di raffreddamento, in quanto appunto la loro forte concentrazione<sup>1</sup> in mare **è del tutto normale**, date le quantità importanti di biota e di sedimenti in esso naturalmente presenti.

Per il medesimo motivo, ma specularmente, i suddetti tre parametri **non sono del resto inseriti, in quanto non rilevanti, neppure in alcuno dei monitoraggi delle acque costiere** finalizzati alla valutazione del relativo Stato di Qualità ecologico e chimico, come risulta anche dal recentissimo (2022) documento ARPAT: *"Monitoraggio acque marino costiere della Toscana - Attività di monitoraggio triennio 2019-2021 - Proposta di classificazione"*.

In definitiva, il monitoraggio dei parametri COD, BOD<sub>5</sub> e SST allo scarico finale SF1 (costituito per la quasi totalità da acqua mare per il solo uso di raffreddamento), così come previsto **dalla prescrizione (23)** del PIC:

1. determinerebbe **superamenti sistematici dei VLE imposti, dovuti di fatto alla forte concentrazione NATURALE di tali sostanze nell'acqua mare prelevata dall'opera di presa e restituita pressoché tal quale al mare stesso;**
2. **non risulterebbe indicativa di alcuna contaminazione prodotta dalla Centrale** in quanto la composizione delle acque allo scarico SF1 è in grandissima parte (99,96%) costituito da acqua mare, per la quale vale quanto detto sopra;
3. **non risulterebbe indicativa di alcuna correlazione con lo Stato di Qualità delle acque costiere,** atteso che i tre parametri in questione **non rientrano tra quelli oggetto di monitoraggio a tale scopo** e che oltretutto la compromissione dello stato chimico del tratto di mare antistante la Costa di Rosignano è dovuto, come evidenziato in sede di integrazioni, al

<sup>1</sup> In particolare la determinazione analitica del COD è fortemente influenzata dall'elevata concentrazione dei cloruri in acqua mare (>22000 mg/l)

superamento nel biota e nei sedimenti dei limiti previsti **per il mercurio e l'esaclorobenzene**

La Scrivente evidenzia come tale situazione **SIA DI FATTO LA STESSA GIÀ PRESENTATASI PER IL CASO DEL BORO**, la cui rilevazione allo scarico in concentrazioni superiori ai VLE AIA ha dato luogo, nell'anno 2020, **alla notifica di una notizia di reato nei confronti del Gestore stesso**.

Il conseguente procedimento, come noto, è stato risolto e archiviato solo nel 2021, **nello specifico con il riconoscimento da parte degli Enti<sup>2</sup> dell'applicabilità dell'art. 101 c.6 D.Lgs. 152/06**.

**A dimostrazione di quanto sopra, infatti si è prevista una deroga, confermata proprio nel PIC in esame**, rispetto ai limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 **per il Boro**.

**Dato il danno determinatosi a carico della Scrivente in quella occasione, e considerato quanto detto sopra, si ritiene che l'indicazione di cui al punto 9 del documento ARPAT, con particolare con riferimento all'analisi dei soli "PARAMETRI PERTINENTI", possa essere volta anche a scongiurare il ripetersi di tali situazioni**.

**In conclusione, applicando le suddette considerazioni allo schema di monitoraggio allo scarico finale SF1, ad avviso della Scrivente, discende la necessità di prevedere una deroga anche per COD, BOD5 e SST**.

**La suddetta deroga si ritiene debba essere prevista anche per il parametro Escherichia Coli, tenuto conto che gli scarichi fognari civili non confluiscono nell'SF1**.

.....  
.....  
La Scrivente rileva come anche i punti 6, 11 e 13 del parere ARPAT **risultino di specifica valenza in ordine alla autorizzazione e all'esercizio della Centrale**.

.....  
Infine, la Scrivente coglie l'occasione della presente nota per segnalare che;

- a) alla prescrizione (6) del PIC è rimasta, **probabilmente per una svista**, la prescrizione sul consumo totale netto di gas, che si richiede essere compreso nel range 65-95%. Al riguardo si osserva che **tale prescrizione si pone in contrasto con le BATC**, le quali precisano, alla nota 2 della tabella 23, che *"Nel caso di unità CHP si applica solo uno dei due BAT-AEEL («Rendimento elettrico netto» o «Consumo totale netto di combustibile»), secondo l'uso per cui è progettata l'unità CHP (vale a dire produzione preponderante di energia elettrica o termica)"*.

Nel caso della Centrale di Rosignano, **essendo nettamente preponderante la produzione di energia elettrica** (nel triennio 2019-2021 l'energia elettrica netta ha rappresentato il 99,9%

<sup>2</sup> In particolare lettera MITE prot. .MATTM\_REGISTRO UFFICIALE.2021.0059649 del 04/06/2021



dell'energia utile totale, intesa come somma dell'energia elettrica netta e dell'energia termica prodotta a servizio del teleriscaldamento), **il Gestore è tenuto al rispetto della sola prescrizione relativa al rendimento elettrico netto** (e, del resto, per il motivo detto sopra, la prescrizione sul consumo del gas non sarebbe ottemperabile). La Scrivente ritiene pertanto che **la prescrizione (6) debba essere rettificata**, eliminando la parte relativa al consumo totale netto di combustibile.

- b) la prescrizione (11) del PIC, probabilmente per un refuso, non è stata aggiornata in conseguenza dell'adeguamento del VLE della media giornaliera e che, pertanto, in detta prescrizione il limite medio orario per i periodi di funzionamento < 6 h/gg dovrebbe essere anch'esso adeguato al valore i 27 mg/Nm<sup>3</sup>.

Restando in attesa delle determinazioni di codesta Direzione in merito a tutto quanto sopra esposto, ed in particolare in relazione alle osservazioni di ARPAT, si sottolinea **l'estrema rilevanza della criticità allo scarico SF1, come sopra descritta e come indirettamente trattata anche nel documento stesso di ARPAT**, richiamando l'importanza di una azione correttiva volta a neutralizzare tale forte criticità.

Distinti saluti

Il Gestore  
Franco Barone

*La persona da contattare per qualsiasi necessità è l'ing. Giuseppe De Pascale, ai seguenti riferimenti:  
Tel.: 0696740621 Mob.: E-mail: giuseppe.depascale@engie.com.*

